



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Impianti solari termici

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

1. IMPIANTI SOLARI TERMICI FINO A 70 kW

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Per impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria nonché quale supporto al riscaldamento possono essere versati sussidi, se si tratta di un'installazione ex novo di un impianto avente una potenza termica nominale del collettore di al meno 2 kW o di un ampliamento dell'impianto, la cui potenza termica nominale supplementare dei collettori ammonta ad almeno 2 kW (art. 46 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità (art. 46 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Per gli impianti solari termici, il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 100'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

Possono beneficiare del programma di promozione gli impianti solari termici per edifici esistenti. La sostituzione di un preesistente impianto di questo tipo non dà diritto a sussidi. Collettori d'aria e impianti per l'essiccazione del fieno o il riscaldamento di piscine non hanno diritto a sussidi. Hanno diritto ai sussidi i collettori elencati alla pagina www.kollektorliste.ch. Deve essere disponibile una garanzia di prestazione validata (GPV) di Swissolar/SvizzeraEnergia (www.qm-solar.ch) firmata da uno specialista di una ditta specializzata.

Per gli impianti con una potenza termica nominale del collettore superiore a 20 kW occorre installare un sistema di monitoraggio attivo dell'impianto secondo le direttive Swissolar.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Il sussidio è composto da un importo di base e da un importo legato alla potenza e viene calcolato come segue:

| | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| Sussidio di base: | CHF | 2'000 |
| Sussidio in base alla potenza: | CHF | 1'000.-/kW |
| Importo minimo | CHF | 4'000 |
| Importo massimo | CHF | 100'000 |

2. IMPIANTI SOLARI TERMICI A PARTIRE DA 70 kW

BASI LEGALI:

LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)

Per gli impianti solari termici a partire da 70 kW di potenza nominale si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 LGE (risp. art. 54b OEn importo massimo), 28 LGE (regole per l'inizio dei lavori) e 29 LGE (riduzione del sussidio).

CONDIZIONI

Può beneficiare dei sussidi un impianto realizzato ex novo o un ampliamento di impianto in edifici o superfici preesistenti o di nuova realizzazione. La sostituzione di un sistema di collettori solari esistente è esclusa dai sussidi. Agli impianti solari termici a partire da 70 kW di potenza si applicano condizioni di promozione supplementari:

il diritto ai sussidi presuppone che l'impianto faccia parte di un sistema di produzione del calore per il riscaldamento di locali e l'acqua calda sanitaria alimentato a energie rinnovabili e che venga sostituito un impianto di riscaldamento a gasolio, gas naturale o a resistenza elettrica preesistente. Per gli impianti fino a 100 kW di potenza nominale, il calore deve essere prodotto al 100 per cento con energia rinnovabile, a partire da 100 kW di potenza nominale per il 90 per cento.

Calcolo dei sussidi per impianti solari termici a partire da 70 kW

Il sussidio è composto da un importo di base e da un importo legato alla potenza e viene calcolato come segue:

| | | |
|--------------------------------|-----|------------|
| Sussidio di base: | CHF | 2'000 |
| Sussidio in base alla potenza: | CHF | 1'000.-/kW |
| Importo minimo | CHF | 4'000 |
| Importo massimo | CHF | 100'000 |

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.